



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA LEGALE GENERALE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Decreto n. 2229 del 24.5.2018

IL RETTORE e IL DIRETTORE GENERALE

Vista	la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
Vista	la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
Richiamato	lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
Richiamato	il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (<i>General Data Protection Regulation – GDPR</i>) e, in particolare, gli artt. 24 e 28;
Richiamato	il D.R. n. 47 del 20 gennaio 2011 inerente alla nomina dei responsabili del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di trattamento dei dati personali;
Richiamato	il D.R. n. 1705 del 30 aprile 2018 relativo all'accordo di contitolarità dei dati sottoscritto tra il Rettore <i>pro tempore</i> e il Direttore generale <i>pro tempore</i> ;
Richiamato	il D.R. n. 2213 del 24 maggio 2018 inerente alla nomina della prof.ssa Annalisa Barla quale <i>Data Protection Officer</i> (RPD-DPO) dell'Università degli Studi di Genova;
Richiamato	l'atto di organizzazione amministrativa e tecnica di cui al D.D.G. n. 1767 del 4 maggio 2018;
Considerata	la necessità di attribuire le qualifiche di responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi del citato regolamento europeo

DECRETANO

Art. 1 – Le disposizioni di cui al D.R. n. 47 del 20 gennaio 2011 sono sostituite da quelle contenute nel presente decreto.

Art. 2 - Sono nominati “Responsabili” del trattamento dei dati:

A) Per ciò che attiene alle strutture della Direzione generale:

- I Dirigenti, ciascuno relativamente ai dati trattati dagli uffici delle rispettive aree;
- I Capi servizio di Scuola, ciascuno relativamente ai dati trattati nell'ambito delle attività gestionali, amministrative e contabili di competenza;

- Il Capo Servizio del Sistema Bibliotecario di Ateneo, relativamente ai dati trattati nell'ambito delle attività gestionali, amministrative e contabili di competenza.

Per ciò che attiene ai dati trattati dagli uffici in *staff* al Direttore Generale e da quelli in cui si articola l'Area direzionale, il Direttore generale stesso, già Contitolare, ne mantiene la responsabilità diretta.

B) Per ciò che attiene a particolari funzioni svolte in base a delega permanente e temporanea del rettore ai sensi dell'art. 15 dello Statuto:

- I Prorettori;
- I Delegati.

C) Per ciò che attiene alle Strutture didattiche, di ricerca e di servizio, relativamente ai dati rispettivamente trattati:

- I Presidi di Scuola;
- I Direttori di Dipartimento;
- I Presidenti dei Centri di Servizi di Ateneo;
- I Direttori dei Centri Interuniversitari di Ricerca e di Servizio;
- I Direttori dei Centri di eccellenza;
- Il Presidente di IANUA;
- Il Presidente del Sistema Bibliotecario Ateneo.

Ai Direttori di Dipartimento è affidata la responsabilità:

- dei trattamenti di dati effettuati nell'ambito del dipartimento e delle sue articolazioni interne: Corsi di Laurea e Scuole di Specializzazione;
- dei trattamenti di dati effettuati nell'ambito dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello istituiti e gestiti dal dipartimento.

D) Per ciò che attiene agli organi dell'Ateneo:

- I componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- I componenti del Nucleo di Valutazione;
- Il Garante di Ateneo;
- Il Consulente di fiducia.

I Responsabili di cui ai punti A) e C) provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla nomina ad “Autorizzati al trattamento dei dati” di coloro che, a partire dal 25 maggio 2018, data di piena applicazione del GDPR, pongano in essere con la struttura di riferimento nuovi rapporti di servizio, collaborazione, studio e ricerca qualora le sottese attività comportino l’utilizzo di archivi cartacei e/o database informatici. A tal fine si avvalgono dello schema tipo di autorizzazione adottato dall’Ateneo, trasmettendo agli interessati le correlate istruzioni.

Art. 3 – I Responsabili sono tenuti all’osservanza del patto di riservatezza e delle istruzioni di cui all’allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 4 - Il presente decreto è pubblicato nell’albo e nel sito web di Ateneo. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’Area legale e generale.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to digitalmente
Dott. Cristian Borello

IL RETTORE
F.to digitalmente
Prof. Paolo Comanducci

**PATTO DI RISERVATEZZA E COMPITI ED ISTRUZIONI
PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679**

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, la S.V. ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare e dal Contitolare.

Il Responsabile del Trattamento si impegna a fornire ai propri collaboratori autorizzati al trattamento istruzioni scritte in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Principi generali da osservare

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire, da parte del responsabile del trattamento, nel rispetto primario dei seguenti principi di ordine generale.

Il responsabile del trattamento deve:

a) trattare dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare e del Contitolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il Titolare e il Contitolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adottare tutte le misure relative alla sicurezza del trattamento;

d) rispettare le condizioni per ricorrere a un altro responsabile del trattamento (art. 28 GDPR);

e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare e il Contitolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

f) assistere il Titolare e il Contitolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti sulla sicurezza e protezione dei dati, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione;

g) nel caso di responsabile esterno del trattamento, su scelta del Titolare e del Contitolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) mettere a disposizione del Titolare e del Contitolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e dal Contitolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Inoltre, il responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare e il Contitolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Principi applicabili al trattamento di dati personali

I dati personali sono da parte del responsabile del trattamento:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (liceità, correttezza e trasparenza);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità. Un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è considerato compatibile con le finalità iniziali (limitazione della finalità);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (esattezza);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal regolamento europeo a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato (limitazione della conservazione);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (integrità e riservatezza).

Liceità dei trattamenti

I trattamenti dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sono leciti solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale sono soggetti il Titolare e il Contitolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti il Titolare e il Contitolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare e del Contitolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

Trattamento di categorie particolari di dati personali

È vietato al responsabile del trattamento trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, fatta eccezione per i casi in cui:

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui sopra;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare e del Contitolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Divieti specifici per i Responsabili del trattamento di dati personali

Al Responsabile del trattamento dei dati personali è fatto divieto:

- di svolgere trattamenti di dati non attribuiti dal Titolare e dal Contitolare;

- di ricorrere a fornitori per l'esecuzione dei trattamenti senza autorizzazione del Titolare e del Contitolare. Nel caso di uso autorizzato di fornitori, il Responsabile è obbligato a prevedere un contratto scritto che riporti i medesimi obblighi a cui è soggetto il Responsabile;
- di trasmettere o conservare i dati in Paesi extra-UE o di fornire accesso a tali dati a personale sito in Paesi Extra-UE, senza previa autorizzazione del Titolare e del Contitolare.

Compiti dei Responsabili (interni ed esterni) del trattamento di dati personali

Il responsabile del trattamento dei dati personali deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- a) identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- b) predisporre il registro delle attività di trattamento contenente almeno le seguenti informazioni:
 - il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare, del Contitolare e del DPO;
 - le categorie dei trattamenti effettuati;
 - se del caso, i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
 - descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati.
- c) definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o pseudonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- d) ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati;
- e) assicurare che la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati personali avvenga entro i limiti stabiliti per i soggetti pubblici, ovvero, solo se prevista da una norma di legge o regolamento o se comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- f) assicurare il controllo circa gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e di cancellazione di trattamenti.

Ulteriori compiti dei Responsabili esterni del trattamento di dati personali

Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali deve attenersi ai seguenti ulteriori compiti di carattere, provvedendo in particolare:

- all'adozione, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, di tutte le preventive misure di sicurezza ritenute idonee al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- alla definizione di una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti il trattamento dei dati;
- alla dimostrazione della capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- alla definizione di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate.

Compiti del Responsabile nei confronti dei soggetti Autorizzati al trattamento dei dati personali di Ateneo

In merito agli Autorizzati, i Responsabili espressamente individuati dal Titolare e dal Contitolare con apposito provvedimento di nomina, nonché i responsabili esterni del trattamento, devono:

- individuare, tra i propri collaboratori, designandoli per iscritto, gli Autorizzati al trattamento;
- recepire le istruzioni cui devono attenersi i soggetti Autorizzati al trattamento dei dati impartite dal Titolare e dal Contitolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni cui devono attenersi i soggetti Autorizzati al trattamento, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte degli stessi soggetti Autorizzati, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione delle attività dei soggetti Autorizzati, avendo cura di adottare preventivamente le misure organizzative idonee e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti dei soggetti interessati dal trattamento dei dati.

Compiti del Responsabile nei confronti del DPO di Ateneo

Con riferimento al *Data Protection Officer (RDP-DPO)*, il Responsabile deve:

- a) collaborare con il DPO per l'evasione delle richieste degli interessati e delle istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- b) comunicare al Titolare e al Contitolare ed al DPO dell'Università i contatti di Terzi (persone fisiche, persone giuridiche, associazioni) indicando le esatte generalità, comprensive di P.I./C.F., delibera di nomina/convenzione e oggetto della prestazione, che trattano dati personali negli ambiti di competenza;
- c) collaborare con il DPO dell'Università provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;
- d) comunicare tempestivamente al DPO ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza;
- e) assicurarsi che il trattamento dei dati per lo svolgimento di prestazioni da parte dell'Università sia subordinato alla preventiva acquisizione del consenso. In caso di trattamento di categorie particolari di dati personali, la preventiva acquisizione del consenso deve avvenire obbligatoriamente in forma scritta;
- f) comunicare tempestivamente al DPO eventuali violazioni dei dati (distruzione, perdita, divulgazione illecita o accesso non autorizzato) per i conseguenti adempimenti verso il Garante.

Responsabilità nei confronti del Titolare e del Contitolare

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare e al Contitolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente all'area/settore/ufficio/struttura di competenza.

Resta fermo, in ogni caso, che la responsabilità, anche penale, per l'eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela è a carico della singola persona cui l'uso illegittimo sia imputabile.

Il Responsabile del trattamento ha diritto di *audit* da parte del Titolare e del Contitolare.

Si precisa che l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati è attribuito personalmente e non è suscettibile di delega. Esso decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico affidato.

Si invita la S.V. a prendere visione completa della sezione Privacy contenuta nel sito web istituzionale all'indirizzo <https://intranet.unige.it/privacy>, ove sono riportati tutti i documenti elaborati in materia di *General Data Protection Regulation*.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Una copia del presente patto di riservatezza, comprensivo di istruzioni e compiti in capo al Responsabile del trattamento, dovrà essere restituita, debitamente firmata (se possibile, digitalmente) al Titolare e al Contitolare (privacy@unige.it) e al DPO (annalisa.barla@unige.it).

Per Presa visione

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
